

LA FINANZA E LA LEGGE

OICVM, I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI

Dal Kiid al Kid

di **Lorenzo Macchia** (Zitiello Associati)



Al fine di evitare che per lo stesso Oicvm gli investitori ricevessero due diversi documenti informativi di natura pre-contrattuale, ossia un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (cosiddetto key investor information document-Kiid) e un documento contenente le informazioni chiave (key information document-Kid), il legislatore europeo aveva previsto, con l'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 1286/2014, un periodo transitorio di cinque anni durante il quale la normativa sui Priip non avrebbe dovuto trovare applicazione agli Oicvm.

Tale periodo era stato concesso anche per consentire alla Commissione europea di valutare se la deroga transitoria di esenzione avrebbe dovuto essere prorogata o se, dopo avere individuato i necessari adeguamenti, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori di cui al Kiid, avrebbero dovuto essere sostituite da quelle relative al Kid o considerate equivalenti a esse.

Il termine di scadenza del periodo transitorio, originariamente fissato per il 31 dicembre 2019, è stato esteso in un primo momento al 31 dicembre 2021.

STANDARD TECNICI DEFINITIVI

Solo nel settembre 2021 la Commissione europea ha adottato gli standard tecnici definitivi per quanto concerne la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione del Kid stabilendo la loro entrata in vigore a partire dal luglio 2022. Peraltro, le modifiche mirano a garantire che le regole degli Rts possano essere applicate anche all'operatività sui fondi Oicvm e Fia.

Allo scopo di concedere alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di Oicvm o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all'obbligo di redigere un Kid, il periodo transitorio è stato successivamente esteso fino al 31 dicembre 2022. A partire dal 1° gennaio 2023 finalmente il Kiid è andato in pensione e il Kid è destinato a sostituirlo.

Secondo le intenzioni del legislatore europeo la disciplina Priip dovrebbe garantire la massima confrontabilità di tutti i

prodotti preassemblati presenti sul mercato, in presenza di informative eterogenee e non coordinate. Lo strumento utilizzato per raggiungere l'obiettivo prefissato è appunto il Kid.

Con tale documento le informazioni essenziali dell'investimento sono rappresentate in maniera succinta e in un linguaggio non troppo tecnico, in modo da risultare ragionevolmente comprensibile per l'investitore al dettaglio. Inoltre, l'utilizzo di un formato comune a livello europeo consente raffronti e paragoni tra i vari prodotti presenti sul mercato necessario all'investitore per fare scelte consapevoli e trasparenti.

“ «La disciplina si applica a tutti i prodotti preassemblati, indipendentemente dalla forma o struttura, per i quali l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di uno o più attivi che non sono acquistati direttamente dall'investitore al dettaglio e ai prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato» ”



NORMATIVA ESAUSTIVA

La normativa di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 e ai regolamenti attuativi ed esecutivi è peraltro da intendersi come esaustiva e soggetta a divieto di goldplating, proprio per evitare divergenze nazionali volte a falsare la concorrenza e creare un livello diseguale di tutela degli investitori al dettaglio all'interno dell'Unione.

La disciplina si applica a tutti i prodotti preassemblati, indipendentemente dalla forma o struttura, per i quali l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di

uno o più attivi che non sono acquistati direttamente dall'investitore al dettaglio e ai prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Gli investimenti non sono quindi di tipo diretto, ma agiscono da interfaccia tra l'investitore al dettaglio e i mercati attraverso un processo di assemblaggio, consistente nel confezionare le attività sottostanti in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto a un'esposizione diretta.